



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Ricerche (Anno), Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per Interventi in materia di Educazione
Scientifica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "IGNOTO MILITI" - SARONNO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO
Via San Giuseppe, 36 – SARONNO

tel. 02/9602380 fax 02/96704874 e-mail vaic84700e@istruzione.it – vaic84700e@pec.istruzione.it
C.F. 85002080126 Cod. Mecc. VAIC84700E

Prot. 1346

Saronno, 12/03/2019

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto di assistenza annuale software "Segreteria Digitale", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 600,00 (IVA esclusa), CIG Z7F278A1BE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPrensIVO "I. MILITI" DI SARONNO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

- VISTO Il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 il 15/01/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato il 18/02/2019;
- VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «*[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;
- VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]*»;
- VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «*L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]*»;
- VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta

dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO

l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO	che la Prof.ssa Anna Maria Rossato, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
VISTO	l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	della necessità di rinnovare l'assistenza annuale del software "Segreteria Digitale", già in uso nell'istituto all'unico fornitore dello stesso, per l'anno 2019, secondo le condizioni generali di contratto allegate alla presente determina, per un importo di € 600,00 IVA esclusa.
CONSIDERATO	che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità del servizio di segreteria e di protocollazione atti;
DATO ATTO	della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per la particolarità del servizio richiesto che comporterebbe mancanza di continuità del servizio di segreteria e di protocollazione atti;
CONSIDERATO	di prevedere una durata contrattuale dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di assistenza software;
PRESO ATTO	che la spesa complessiva per il servizio in parola ammonta ad € 600,00, IVA esclusa (€ 732,00 iva inclusa);
CONSIDERATO	il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e tenuto conto della continuità del servizio erogato, uniti alla congruità del prezzo offerto;
CONSIDERATO	che il preventivo della società Infoschool del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. risulta essere in linea con li prezzi praticati per i servizi richiesti;
RITENUTO	di affidare i lavori in parola all'operatore Infoschool – Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. che ha presentato il preventivo per un importo pari a € 600,00 IVA esclusa (€ 732,00 iva inclusa), tenuto conto che tale offerta include la completa assistenza annuale sul software "Segreteria Digitale" ;

TENUTO CONTO

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTO

l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*»;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi *[o forniture]* comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO

che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO

l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara

Z7F278A1BE;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 600,00 iva esclusa (€ 732,00 iva compresa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2019;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dell'assistenza annuale del software "Segreteria Digitale" all'operatore economico all'operatore Infoschool – Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 600,00 IVA esclusa (€ 732,00 iva inclusa);
- di autorizzare la spesa complessiva € 600,00 IVA esclusa (€ 732,00 iva inclusa) da imputare sul capitolo A02 dell'esercizio finanziario 2019;
- di nominare la Prof.ssa Anna Maria Rossato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il dirigente scolastico
(*prof.ssa Anna Maria Rossato*)
firmato digitalmente

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. PROPRIETÀ DEL SOFTWARE E LICENZA D'USO

1.1 Il software è di proprietà di Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ("Spaggiari") ed è tutelato dalle norme sul diritto d'autore di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 ed al Decreto Legislativo n. 518 - 29.12.1992, come succ. mod., nonché dalle disposizioni nazionali ed extra nazionali applicabili. Il programma/progetto/prodotto/software ("Progetto" o "Software") di cui al presente contratto ("Contratto") è concesso in licenza d'uso non esclusiva al licenziatario ("Cliente"), presso la sola sede di quest'ultimo, a cui è fatto divieto di duplicare, cedere, concedere in locazione, sub-licenza, leasing, prestito o qualsiasi altro titolo a Terzi il Progetto.

2. PRESTAZIONI COMPRESSE NEL PRESENTE CONTRATTO

2.1 Spaggiari, con riferimento al Progetto, si impegna a svolgere in favore del Cliente, con riserva di avvalersi di soggetti terzi, le seguenti prestazioni:

- adeguamenti, aggiornamenti, revisioni e modifiche correttive ed evolutive del Software, e di eventuali dispositivi hardware, rese necessarie in virtù di esigenze di natura tecnica e disposizioni di legge;
- espressamente esclusa ogni modifica del Software conseguente all'introduzione di eventuali nuovi sistemi normativi sostanzialmente innovativi rispetto a quelli attuali. Tale eventuale intervento ricorrerà ad insindacabile giudizio di Spaggiari S.p.A. e, in tale caso, Spaggiari ed il Cliente (congiuntamente le "Parti") ne negozieranno il relativo corrispettivo in forma scritta;
- attività di installazione, configurazione e messa in funzione del Software e degli eventuali dispositivi hardware;
- attività di addestramento, in favore degli utilizzatori del Software, avente ad oggetto le modalità di utilizzo dello stesso;
- consentire al Cliente l'accesso alla banca dati di Spaggiari per lo scarico on-line degli aggiornamenti del Software e del relativo manuale;
- hosting delle applicazioni e dei servizi web di Spaggiari relativi al Progetto su server di proprietà di Spaggiari, alloggiati presso le sedi di Spaggiari e/o presso server-farm in Italia;
- servizio di backup automatico dei dati del database web relativo al Progetto effettuato su server dedicati, fino alla scadenza del Contratto;
- attività di assistenza e supporto al Cliente secondo le seguenti modalità: assistenza telefonica al numero dedicato di ogni progetto (disponibili all'indirizzo: <https://assistenza.spaggiari.eu>) servizio attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì con orario continuato 8.00-17.00 ed il sabato con orario 8.00-13.00; faq, videotutorial, webinar e servizio di ticketing diretto per la segnalazione, da parte del Cliente, attraverso l'indirizzo: <https://assistenza.spaggiari.eu>.

2.2 Qualsiasi altra prestazione, di qualsivoglia natura, laddove non espressamente indicata, è esclusa dal presente Contratto. Il Cliente avrà ad ogni modo la facoltà di richiedere a Spaggiari prestazioni diverse da quelle ricomprese nel presente Contratto, in relazioni alle quali Spaggiari, previa insindacabile valutazione di fattibilità, si riserva di formulare apposito preventivo.

3. OBBLIGHI DEL CLIENTE

3.1 Al fine di consentire la regolare esecuzione del Contratto da parte di Spaggiari, il Cliente si impegna a:

1. collaborare con Spaggiari per tutta la durata del Contratto, fornendo tempestivamente ed esaurientemente tutte le informazioni ed i dati richiesti e dotandosi di tutte i requisiti necessari per la fruizione del Progetto;
2. garantire e assumersi la responsabilità circa la correttezza, la completezza e la veridicità di tutti i dati, informazioni e documenti forniti e/o condivisi mediante il Software;
3. non fornire e/o condividere mediante il Software documenti che: siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà di terzi; abbiano contenuti diffamatori o calunniosi; contengano pubblicità mendace, concorrenza sleale, materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; messaggi discriminatori o razzisti, virus o comunque altre caratteristiche di contaminazione o distruttive; siano in ogni caso in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
4. garantire e assumere la responsabilità esclusiva in sede civile, penale e amministrativa in relazione al contenuto di tutti i dati, informazioni e documenti forniti e/o condivisi mediante il Software, manlevando e tenendo indenne Spaggiari da ogni eventuale danno, responsabilità, perdita, indennizzo, onere o pretesa di terzi;
5. garantire e assumersi la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione del contenuto di tutti i dati, informazioni e documenti forniti/e/o condivisi mediante il Software, garantendone il rispetto delle norme vigenti in materia;
6. inviare a Spaggiari e/o condividere, mediante il Software, documenti/files non crittografati ed aventi unicamente i formati elencati nell'allegato 2 del DPCM del 3.12.2013.

3.2 A fronte della concessione della licenza del Software, il Cliente si impegna a corrispondere a Spaggiari gli importi oggetto del presente Contratto, secondo le modalità ed i termini concordati e stabiliti dalle Parti.

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

4.1 Il Cliente riconosce ed accetta che Spaggiari possa, senza riconoscere alcun indennizzo, interrompere la fornitura del servizio relativo al Software nei tempi e con le modalità strettamente necessari a garantire l'esecuzione di interventi di manutenzione di natura ordinaria e straordinaria, in modo tale da recare il minor disservizio al Cliente.

4.2 Spaggiari non risponde di alcun danno, di qualsivoglia natura, diretto o indiretto (ivi incluso il danno derivante da eventuale interruzione dell'attività e perdita di informazioni o dati) patito dal Cliente o da soggetti terzi, causato dall'utilizzo non corretto del Software.

4.3 Spaggiari non risponde, né verso il Cliente né verso soggetti terzi, di eventuali ritardi, malfunzionamenti, sospensioni e/o interruzioni e/o limitazioni nell'erogazione del servizio relativo al Software dovuti a: caso fortuito o forza maggiore (ivi compresi, a titolo esemplificativo, scioperi, anche aziendali, sommosse, alluvioni ed altre cause imputabili a terzi); errata utilizzazione e/o configurazione del Software da parte del Cliente; malfunzionamento degli apparati di connessione utilizzati dal Cliente per la fruizione del Software; invio da parte del Cliente e/o condivisione di documenti/files aventi formati diversi da quelli sopra indicati; omissione e/o interventi non autorizzati per iscritto sul Software e su eventuali dispositivi hardware.

4.4 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della Legge n. 224/1998, e succ. mod., qualora venga fornito al Cliente un dispositivo hardware, Spaggiari, nella sua qualità di fornitore, si impegna a comunicare al Cliente, entro il termine di tre mesi decorrenti dalla richiesta scritta di quest'ultimo, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto e, ad ogni modo, Spaggiari non presta alcuna garanzia ulteriore o diversa rispetto a quella fornita dal produttore.

4.5 Spaggiari non risponde in alcun modo per ritardi, errori o inadempimenti imputabili a terzi, ovvero per anomalie relative al Software che sfuggono al proprio controllo tecnico come, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, disfunzioni nella gestione delle reti telematiche.

4.6 Il Cliente è unico responsabile delle copie di sicurezza dei propri dati effettuate su server diversi da quelli di proprietà di Spaggiari; in nessun caso Spaggiari sarà ritenuta responsabile dell'eventuale perdita dei dati anche se gli stessi non potranno essere recuperati dalle copie di sicurezza in possesso del Cliente.

4.7 Le prestazioni di Spaggiari di cui al Contratto sono poste in essere nei limiti di quanto stabilito nel Contratto stesso; Spaggiari non assume alcuna responsabilità e non presta ulteriori garanzie al di fuori di quanto ivi espressamente stabilito, rimanendo, in tutti gli altri casi, esclusa la sua responsabilità per danni a qualunque titolo arrecati al Cliente e/o a terzi, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

4.8 Spaggiari non risponde, in alcun modo, per il contenuto di dati, informazioni e documenti forniti e/o condivisi, memorizzati e visualizzati mediante il Software, e non si assume alcun obbligo di esame, verifica e monitoraggio degli stessi.

4.9 Il Cliente manleva Spaggiari, tenendola indenne, da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, da qualsiasi pretesa di terzi conseguente a qualsiasi violazione, da parte del Cliente, di diritti altrui, nonché all'inadempimento agli impegni di cui al presente Contratto.

4.10 In caso di migrazione dati, Spaggiari non è responsabile di alcun difetto, carenza o imperfezione né in ipotesi di migrazione dati da software di proprietà di Spaggiari su software di proprietà di terzi, né in ipotesi di migrazione da software di proprietà di terzi su software di proprietà di Spaggiari.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

5.1 Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, Spaggiari informa il Cliente che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali e per garantire il corretto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate ai sensi del citato regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e la loro incompleta o inesatta indicazione potrà comportare la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

5.2 Il Titolare del trattamento dei dati è il Cliente, che si impegna a fornire agli interessati al trattamento dei dati un'informazione che definisca in maniera chiara ed inequivocabile i processi di gestione dei dati personali nonché le modalità per esercitare i propri diritti sui dati stessi, di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679.

5.3 Spaggiari viene nominato dal Cliente Responsabile del trattamento designato ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento (Titolare del trattamento). Spaggiari è a disposizione del Cliente per ogni eventuale chiarimento all'indirizzo e-mail privacy@spaggiari.eu.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 L'inadempimento, anche parziale purché grave, alle obbligazioni assunte dal Cliente con il presente Contratto dà diritto a Spaggiari di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

6.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il presente Contratto si riterrà immediatamente risolto in caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni da quest'ultimo assunte negli articoli 1, 3.1(i), 3.1(iii), 3.1 (vi), 3.2 e 7.1 di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto, previa comunicazione scritta di Spaggiari, indirizzata al Cliente, con cui Spaggiari dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

6.3 Spaggiari si riserva la facoltà di sospendere la prestazione oggetto del Contratto, previa comunicazione scritta inviata al Cliente: (i) in caso di inadempimento, anche parziale purché rilevante, alle obbligazioni assunte dal Cliente con il presente Contratto; (ii) in caso di mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, degli importi di cui al presente Contratto; (iii) in caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni da quest'ultima assunte negli articoli 1, 3.1(i), 3.1(iii), 3.1 (vi), 3.2 e 7.1, di cui al precedente articolo 6.2.

7. DISPOSIZIONI VARIE

7.1 Il presente Contratto non potrà essere ceduto, sublicenziato o altrimenti trasferito dal Cliente a terzi, né in tutto né in parte, né alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso potrà essere trasferito in alcun modo a terzi dal Cliente senza il preventivo consenso scritto di Spaggiari.

7.2 La fatturazione degli importi oggetto del Contratto è effettuata in forma elettronica, conformemente alla normativa vigente.

7.3 In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente degli importi oggetto del presente Contratto, decorreranno a favore di Spaggiari, senza necessità di messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diritto del medesimo, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte, computati ai sensi del D. Lgs. 9/10/2002 n. 231.

7.4 Tutte le comunicazioni in esecuzione del presente Contratto dovranno effettuarsi per iscritto ed essere inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni dal Cliente a Spaggiari dovranno essere inviate, se mediante servizio postale, all'indirizzo Via Ferdinando Bernini 22/A - 43122 Parma (PR), ovvero presso altro indirizzo comunicato al Cliente, se mediante posta elettronica certificata all'indirizzo contratti.spaggiari@legalmail.it, ovvero presso altro indirizzo comunicato al Cliente. Tutte le comunicazioni da Spaggiari al Cliente dovranno essere inviate presso la sua sede o all'indirizzo PEC comunicato dal Cliente.

7.5 Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto; per quanto non espressamente regolato nel Contratto, si fa rinvio alle norme generali del Codice Civile ed alle normative applicabili in materia.

7.6 Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che Spaggiari potrà modificare in ogni momento le presenti Condizioni Generali di Contratto ovvero altra documentazione facente parte del Contratto. Tali modifiche saranno comunicate al Cliente ed avranno piena efficacia decorsi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla loro comunicazione. Qualora il Cliente non intenda accettare le suddette modifiche avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro il predetto termine di efficacia delle stesse comunicando il recesso a Spaggiari con le modalità previste nel presente Contratto.

8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

8.1 Il Contratto ed i diritti ed obblighi delle Parti derivanti dallo stesso saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

8.2 Per ogni e qualsiasi controversia commessa con l'interpretazione o esecuzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Parma, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.